



STATUTO

(approvato in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 18 settembre 2021)

TITOLO I - Costituzione, sede e scopi.

Articolo 1 - Costituzione e sede

È costituita, con sede in Trento, l'Associazione Italiana Piloti di Montagna (A.I.P.M.).

Essa ha rappresentanza stabile in Roma e in Aosta.

Essa aderisce alla European Mountain Pilot - EMP con sede a Bruxelles.

Articolo 2 - Scioglimento.

L'associazione può essere sciolta dal Consiglio Direttivo su richiesta dei tre quarti degli associati.

Articolo 3 - Scopi.

L'associazione, che è apolitica e non ha scopi di lucro, si propone di:

1. riunire i piloti di montagna italiani;
2. promuovere il volo e l'atterraggio in montagna di aeroplani per scopi addestrativi, di avio-alpinismo e di soccorso;
3. promuovere la tutela e la difesa dell'ambiente montano;
4. mantenere e migliorare la sicurezza del volo in montagna in generale.

Da tali Scopi principali conseguono i seguenti altri:

- a) promuovere un sempre più alto livello etico-professionale e morale degli associati;
- b) promuovere l'esame di questioni relative al volo in montagna, formulando le proprie raccomandazioni e partecipando a conferenze, incontri, gruppi di studio e impiegando ogni altro mezzo adatto;
- c) diffondere notizie e mantenere gli associati informati circa l'attività dell'associazione;
- d) aderire e collaborare con gli enti nazionali ed internazionali, che abbiano obiettivi in tutto o in parte simili e connessi con l'attività di volo in genere;
- e) organizzare raduni e manifestazioni avio-alpinistiche, anche in collegamento con altri enti nazionali o internazionali; creare premi, diplomi od altri riconoscimenti in collegamento anche con altri enti da attribuire a chi si sia distinto con lavori od opere che abbiano contribuito a dare impulso al volo alpino;
- f) in occasione di catastrofi naturali, incidenti o altri eventi che cagionino grave minaccia alle persone, alle cose ed all'ambiente, collaborare con enti e associazioni mettendo a disposizione le capacità tecniche proprie e degli associati.

TITOLO II - Patrimonio ed esercizi sociali.

Articolo 4 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.



Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi ottenuti in occasione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 5 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

TITOLO III - Acquisto e perdita della qualità di associato.

Articolo 6 - Chi può divenire associato.

Possono chiedere di essere associati i piloti di aerodina che abbiano conseguito una abilitazione all'atterraggio su aviosuperfici in pendenza.

Possono chiedere di essere associati aggregati i piloti in possesso di abilitazioni aeronautiche di qualsiasi tipo o persone o enti o associazioni che abbiano interessi o scopi simili a quelli dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può nominare persone che abbiano acquisito meriti particolari verso l'associazione e i suoi scopi e conferire loro la qualifica di Socio Onorario.

I Soci hanno diritto ad 1 (uno) voto.

Il Consiglio Direttivo può graduare l'ammontare della quota associativa tra diverse categorie di specialità degli Associati ed Aggregati.

Articolo 7 - Acquisto della qualità di associato.

La qualità di associato si assume a tutti gli effetti dalla data di presentazione della domanda, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo che precede e la domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha facoltà di accogliere la domanda, salvo mancata ratifica del Consiglio Direttivo alle successive riunioni.

Per gli anni successivi si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non vengano presentate le dimissioni.

Nel caso di perdita della qualità di associato per delibera del Consiglio Direttivo a termini del punto b) dell'articolo dieci la cessazione di tutti gli effetti di detta qualità è immediata.

La permanenza della qualità di Socio è data dal versamento della annuale quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la decadenza dei diritti e della qualifica fino al nuovo versamento, che può avvenire anche in sede di approvazione di bilancio. La iscrizione degli associati è decisa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei suoi componenti. La nomina di Soci Onorari richiede la maggioranza favorevole di almeno due terzi dei componenti. Nel caso di domanda di riammissione di pilota che per qualunque motivo abbia perduto la qualità di associato, la decisione sull'accoglimento e sulla decorrenza della riammissione è affidata al Consiglio Direttivo che decide a maggioranza.

La iscrizione è subordinata al versamento della quota che avrà efficacia fino all'esercizio in corso e dovrà essere versata per l'intero esercizio. In caso di non accettazione le somme verranno restituite senza interessi.

È decaduto il Socio che non abbia pagato la quota sociale entro l'esercizio successivo e si applica comunque la sospensione dei diritti fino al versamento.



Articolo 8 - Obbligo conseguente all'adesione dell'associazione.

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo per gli associati di osservare il presente Statuto e le deliberazioni che in base allo Statuto vengono adottate dagli organi dell'associazione.

Articolo 9 - Contributo annuo.

Gli associati, esclusi gli associati onorari, devono versare una quota annuale entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, previa determinazione dell'ammontare da parte del Consiglio Direttivo. Fino alla decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere versata la quota fissata per l'anno precedente, salvo conguagli in più o in meno dopo la delibera.

Articolo 10 - Perdita della qualità di associato.

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per delibera del Consiglio Direttivo, in conseguenza di gravi fatti di carattere morale od in conseguenza di gravi inadempienze agli obblighi che l'associato ha assunto con la propria adesione;
- c) per mancato versamento della quota come da articolo 9.

TITOLO IV - Organi dell'associazione.

Articolo 11 - Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea,
2. Il Consiglio Direttivo,
3. Il Presidente
4. Il Segretario
5. Il Tesoriere
6. Il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 12 - L'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo entro i primi sei mesi di ogni anno, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale e comunicato ai singoli associati almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico. Essa coincide preferibilmente con il raduno annuale.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno delle materie trattate, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Per la legale costituzione dell'Assemblea è necessario in prima convocazione, l'intervento in proprio o per delega scritta di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia in numero dei presenti o rappresentati.

Le assemblee possono essere tenute anche totalmente o parzialmente per corrispondenza inviando il voto e le indicazioni eventuali delle cariche sociali presso la sede o l'indirizzo del Presidente o del Segretario. Essa nomina e rinnova il Consiglio Direttivo e le cariche associative, discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea delibera a semplice maggioranza dei voti.

L'Assemblea può modificare il presente Statuto; in tal caso è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati.

La votazione avviene per alzata di mano o nel modo sopra specificato o comunque con le modalità fissate dal Presidente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in sua assenza da persone nominate dall'Assemblea.



Dalle riunioni viene steso verbale nell'apposito registro, firmato da chi ha presieduto l'Assemblea e dal Segretario di essa.

L'Assemblea può essere convocata in riunione straordinaria dal Presidente o su richiesta di un terzo degli associati, secondo le stesse modalità sopra indicate.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del suo delegato. È ammessa una sola delega per Associato.

L'Assemblea per le formalità amministrative può nominare un Presidente tecnico che diriga la discussione e/o operazioni di voto.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il Segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del Segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri di cui 7 (sette) eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente Vicario che sostituisce il Presidente in caso di sua impossibilità, 1 (uno) Segretario ed 1 (uno) Tesoriere. Il Consiglio Direttivo deve designare due Vice-Presidenti rispettivamente con rappresentanza per le Alpi Occidentali con sede in Aosta e i monti del Centro o Sud Italia con sede in Roma, quest'ultima anche con funzione di Collegamento Nazionale. Essi nelle rispettive sedi rappresentano l'Associazione ad ogni effetto secondo le direttive emanate dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea con la maggioranza dei voti degli intervenuti anche per delega, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fa parte del Direttivo con voto consultivo l'immediato past-President.

Il Consiglio Direttivo può nominare dei Consulenti Tecnici tra cui un Istruttore di volo in montagna.

Essi nelle rispettive sedi rappresentano l'associazione ad ogni effetto.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta si presenti la necessità ed almeno una volta l'anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo esamina e decide sui problemi dei piloti di montagna nell'ambito degli scopi sociali ed in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea; discute ed approva eventuali regolamenti; decide sui programmi per raggiungere gli scopi dell'associazione; discute il bilancio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea; provvede all'amministrazione della Associazione.

Le votazioni del Consiglio Direttivo si effettuano con voto palese.

La convocazione deve avvenire per iscritto ai Consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 6 (sei) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea Ordinaria, sopraggiunte cause di incompatibilità, perdita della qualità di Socio, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione alla prima seduta del Consiglio Direttivo attingendo tra i Soci disponibili



o in alternativa alla prima Assemblea Ordinaria utile, con nuova elezione. In quest'ultimo caso, fino alla nuova elezione, il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti degli intervenuti anche per delega per un mandato di tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente dirige e coordina l'attività dell'Associazione affinché si svolga secondo lo statuto e le delibere del Consiglio Direttivo.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo quando vi intervenga, ed è sostituito in casi di assenza dal Vice-Presidente Vicario.

Può riunire l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Prende le iniziative idonee ad illustrare ed a far conoscere gli scopi, l'attività ed i programmi dell'associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Nel caso che la carica di Presidente resti vacante, entro tre mesi l'Assemblea dovrà eleggere il nuovo Presidente.

Nel frattempo lo sostituisce il Vice-Presidente Vicario.

Articolo 15 - Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario collabora con il Presidente. È componente del Consiglio Direttivo. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio; organizza e dirige gli uffici; dispone l'agenda dei lavori delle diverse riunioni e ne cura i verbali; cura la scadenza dei mandati conferiti dall'Associazione; prepara il materiale per il Consiglio Direttivo relativo agli argomenti che questi deve affrontare; cura l'amministrazione e la contabilità dell'associazione; predispose il bilancio preventivo e presenta quello consuntivo annuale per l'approvazione al Consiglio. Organizza e dirige l'attività del Tesoriere, che ha la detenzione materiale dei fondi.

Articolo 16 - Revisori dei conti

Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri che rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. I Revisori dei conti vengono eletti dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei partecipanti anche per delega. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione e redige la relazione sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo per l'Assemblea.

Articolo 17 - Gratuità delle cariche associative

Tutte le cariche associative sono gratuite e non comportano diritto ad alcun compenso. Sono ammessi rimborsi spese a piè di lista.

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute vigenti all'atto dell'applicazione, secondo il Codice Civile.